I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1996/79 DEL CONSIGLIO

dell'11 settembre 1979

concernente un meccanismo di sostegno comunitario nel settore dell'informatica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che il Consiglio, con decisione 79/783/CEE (3), ha stabilito un programma pluriennale (1979-1983) nel settore dell'informatica ;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 15 luglio 1974, concernente una politica comunitaria dell'informatica (4), ha giudicato auspicabile prevedere negli appropriati settori d'interesse europeo comune un finanziamento comunitario ;

considerando che l'innovazione industriale nel settore dell'informatica comporta elevati rischi di carattere tecnico e finanziario che possono superare le capacità delle imprese ;

considerando inoltre che la cooperazione fra imprese e utenti di Stati membri diversi è un fattore di sviluppo più efficace e un indispensabile complemento degli sforzi nazionali ; che è necessario pertanto accordare un sostegno comunitario ai progetti svolti in cooperazione da più imprese e attuati da più Stati membri ;

considerando che è opportuno che il sostegno comunitario assuma la forma di aiuti rimborsabili in caso di sfruttamento dei risultati dei progetti in questione ;

considerando pertanto che la concessione di tali aiuti risulta necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, alcuni scopi della Comunità ; che il trattato che istituisce la Comunità economica europea non ha tuttavia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'ambito del programma pluriennale (1979-1983) nel settore dell'informatica stabilito dal Consiglio con decisione 79/783/CEE e allo scopo di conseguire alcuni dei suoi obiettivi, la Comunità può concludere contratti di sostegno comunitario con imprese o con utenti della Comunità ed eventualmente degli Stati non membri, qui di seguito denominati « beneficiari dei contratti ».

Articolo 2

I contratti possono riguardare studi di fattibilità, studi di presviluppo, progetti di sviluppo e progetti pilota secondo gli obiettivi e i criteri del programma pluriennale (1979-1983). Nell'ambito di tali criteri, la Commissione, dopo avere ascoltato il parere del comitato consultivo in materia di gestione e di coordinamento dei programmi di informatica, istituito con decisione 79/784/CEE (5), qui di seguito denominato « comitato », adotta periodicamente gli orientamenti più particolareggiati per la concessione del sostegno, tenendo conto dell'evoluzione del settore dell'informatica.

Articolo 3

I contratti possono essere attribuiti alle azioni di interesse comunitario atte a favorire la sviluppo nella Comunità di un'industria europea dell'informatica più competitiva e più forte nonché un'applicazione più efficace dell'informatica, avviate da :

a) utenti di almeno due Stati membri,

(1) GU n. C 241 del 10. 10. 1977, pag. 41.
(2) Parere reso il 27 ottobre 1977 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Vedi pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. 29 86 del 20. 7. 1974, pag. 1.
(5) Vedi pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale.

b) utenti e imprese di almeno due Stati membri,

c) imprese, in particolare associazioni che comprendono almeno due imprese con sede in Stati membri diversi.

Articolo 4

La Commissione può proporre azioni di interesse comunitario.

Articolo 5

La partecipazione finanziaria della Comunità è adeguata alla natura dell'azione :

a) il finanziamento copre sino al 100 % del costo complessivo dell'azione per gli studi di fattibilità con un massimale di 100 000 unità di conto europee e per progetti pilota, studi di presviluppo la cui importanza commerciale non sia dominante e progetti di sviluppo di interesse pubblico lanciati per iniziativa della Commissione ;

b) il finanziamento non può superare il 50 % del costo complessivo dell'azione per gli studi di presviluppo, i progetti di sviluppo e i progetti pilota avviati dalle imprese o dagli utenti.

Articolo 6

Le domande sono presentate dalle imprese o dagli utenti interessati alla Commissione. Esse devono essere motivate ai sensi degli articoli 2 e 3 e fornire tutte le indicazioni appropriate.

Se riguardano studi di presviluppo, progetti di sviluppo, o progetti pilota, esse devono essere corredate di informazioni che possono riguardare il mercato potenziale del prodotto, il programma o il calendario di realizzazione del progetto, la valutazione particolareggiata dei costi, nonché un programma di finanziamento che comprenderà in particolare gli aiuti nazionali eventualmente ottenuti o richiesti.

La Commissione può richiedere qualsiasi altro documento o informazione ulteriore necessaria per la costituzione del fascicolo.

Articolo 7

La Commissione provvede, in condizioni che garantiscano il segreto industriale, alla costituzione del fascicolo ascoltando il parere di esperti indipendenti sugli aspetti tecnici e scientifici.

Articolo 8

Se, dopo la costituzione del fascicolo, la Commissione intende dargli un seguito favorevole, essa presenta al comitato un progetto di decisione corredato di una relazione.

Il comitato esprime il parere sul progetto di decisione entro il termine di due mesi. Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti. In seno al comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta il progetto allorché esso è conforme al parere del comitato. Qualora il progetto di decisione non sia conforme a tale parere o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta sotto forma di progetto di decisione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 9

Nel caso di progetti di sviluppo o di studi di presviluppo che consentano di fabbricare un prodotto commerciale, i contratti vengono conclusi sotto forma di prestiti senza o con interesse. La durata e le condizioni dei prestiti sono stabilite in base alle caratteristiche dei progetti.

Articolo 10

Su richiesta dei beneficiari del contratto, la Commissione può autorizzare rinvii della scadenza in caso di ritardato sfruttamento commerciale. Inoltre, durante il periodo del rimborso la Commissione può differire o annullare le scadenze rimanenti qualora i risultati ottenuti differiscano notevolmente da quelli previsti al momento della conclusione del contratto. Vengono applicati interessi di mora se in caso di successo commerciale il rimborso viene effettuato con ritardo.

Articolo 11

Qualora i lavori non abbiano potuto portare per un periodo di cinque anni a uno sfruttamento commerciale, la Commissione, se accetta le motivazioni fornite dai beneficiari del contratto, li esenta dal rimborso del prestito concesso.

Tuttavia, se i beneficiari del contratto riprendono i lavori nel settore considerato entro sette anni dal compimento del progetto, il loro obbligo di rimborso sarà ripristinato e i termini dello stesso saranno negoziati con la Commissione.

Articolo 12

Nel caso degli studi di fattibilità, i contratti sono conclusi sotto forma di aiuto non rimborsabile.

Lo stesso può valere per gli altri casi previsti all'articolo 5 in cui l'iniziativa dell'azione spetta alla Commissione.

Articolo 13

La Commissione vigila all'esecuzione di ogni contratto.

I beneficiari del contratto nominano un corrispondente incaricato di coordinare l'esecuzione. Quando i principali beneficiari del contratto sono degli utenti, i contratti prevedono le modalità secondo le quali la Commissione può informarsi dell'andamento dei lavori affidati dai beneficiari del contratto ai subcontraenti.

Qualora durante l'esecuzione del contratto si renda necessaria una modifica degli obiettivi e delle modalità di esecuzione, la Commissione ascolta il parere del comitato e segue la procedura di cui all'articolo 8.

I beneficiari del contratto informano immediatamente per iscritto la Commissione di qualsiasi fatto importante relativo all'esecuzione del contratto. Essi presentano periodicamente un rapporto sullo stato d'avanzamento del progetto. Essi devono aderire a tutte le richieste di informazione o di ispezione sui luoghi di esecuzione del contratto secondo le modalità in esso previste.

Articolo 14

I contratti possono essere risolti dalla Commissione in caso di mancata o parziale esecuzione del contratto da parte di uno dei beneficiari del contratto, o quando uno dei beneficiari del contratto ha fornito, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte al momento della presentazione della domanda di contratto, o quando uno dei beneficiari del contratto non ha osservato le disposizioni del contratto relative all'utilizzazione del prestito, all'avanzamento dei lavori, all'invio dei rapporti o al controllo. In tal caso viene richiesto immediatamente il saldo delle somme da rimborsare, senza pregiudizio dell'azione per risarcimento dei danni che potrebbe essere intentata.

Quando uno dei beneficiari del contratto ha fornito intenzionalmente informazioni inesatte al momento della presentazione della domanda di contratto o durante la sua escuzione, e ha percepito per tale motivo una somma superiore all'importo richiesto per l'esecuzione dei lavori, la Commissione può anche, senza esercitare necessariamente il suo diritto di risolvere il contratto, esigere il rimborso delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi al tasso praticato sul mercato finanziario.

Articolo 15

I vantaggi accordati dalla Comunità non devono modificare le condizioni della concorrenza in modo incompatibile con le disposizioni del trattato al riguardo.

Articolo 16

I beneficiari del contratto sono proprietari delle cognizioni.

Essi devono sfruttare nella Comunità gran parte dei risultati ottenuti durante l'esecuzione del contratto, in condizioni conformi all'interesse generale. In tal caso, se dopo un anno dalla fine del contratto i risultati del contratto non sono stati ancora sfruttati, la Commissione può esigere che i beneficiari del contratto concedano, a condizioni commerciali, licenze alle persone od organizzazioni della Comunità che ne facciano richiesta.

Quando il finanziamento comunitario viene concesso a fondo perduto e supera l'80 % del costo complessivo, i contratti devono prevedere l'obbligo per i beneficiari del contratto di mettere a disposizione delle persone e imprese competenti e interessate della Comunità le cognizioni, brevettate o meno, necessarie alla fabbricazione dei prodotti o all'applicazione dei procedimenti oggetto dei contratti. Tali cognizioni vengono messe a disposizione alle condizioni stabilite nei contratti stessi, che tengono conto dell'apporto finanziario e tecnico dei beneficiari del contratto.

Articolo 17

Gli stanziamenti necessari alla conclusione dei contratti vengono iscritti ogni anno nel bilancio delle Comunità europee.

I rimborsi sono iscritti nelle entrate del bilancio delle Comunità europee, secondo il ritmo prevedibile per il loro incasso.

Articolo 18

Conformemente al regolamento finanziario, la Commissione assume le conseguenze finanziarie delle decisioni da essa prese nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 19

La Commissione presenta un rapporto annuale al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 20

I contratti conferiscono alla Corte di giustizia delle Comunità europee la competenza di deliberare su qualsiasi controversia dovesse sorgere fra i contraenti in occasione dei contratti stessi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 settembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. Mc SHARRY